

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura il rischio di morte o invalidità permanente di un soggetto assicurato a seguito di infortunio e il rischio di invalidità permanente derivante da malattia nonché il rimborso delle spese mediche sostenute, assistenza infortuni.



Che cosa è assicurato?

✓ **Garanzia "infortuni"**: la garanzia assicura le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte o l'invalidità permanente subiti: a) nell'esercizio dell'attività professionale; b) nell'esercizio di normali attività del tutto estranee all'attività professionale; c) nella guida di veicoli e natanti a motore; d) nell'uso come passeggero di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto; e) in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al governo della casa, hobby; f) nell'esercizio di giochi o attività sportive e relativi allenamenti a carattere ricreativo; g) nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a carattere non professionistico.

La garanzia prevede un indennizzo in caso di morte o invalidità permanente.

✓ **Garanzia "invalidità permanente da malattia"**: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e comunque non oltre la data della sua cessazione.

✓ **Garanzia "rimborso spese mediche"**: Zurich rimborsa le spese mediche dovute agli infortuni e malattie verificatisi nel corso dell'anno assicurativo. Le prestazioni oggetto di rimborso sono: ricovero con o senza intervento chirurgico, visite specialistiche ed analisi, terapie oncologiche, protesi ortopediche, acustiche e oculari).

✓ **Garanzia "Assistenza Infortuni"**: a seguito di Infortunio vengono fornite prestazioni di Assistenza all'Assicurato con possibilità di scelta tra una forma A (UE, Svizzera, Gran Bretagna) ed una forma B (Mondo).

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- ✗ Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- ✗ I soggetti con età superiore ai 75 anni (con limite di età di ingresso in polizza non superiore ai 65 anni). La polizza cessa alla prima scadenza annua successiva al compimento di tale età.
- ✗ *Con riferimento alla garanzia "infortuni" e "rimborso spese mediche"*, non sono assicurabili (i) le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S.; (ii) le persone non residenti in Italia.
- ✗ *Con riferimento alla garanzia "invalidità permanente da malattia"*, sono escluse: malattie mentali, psichiatriche, malattie tropicali, trattamenti estetici, cure dimagranti, A.I.D.S.
- ✗ *Con riferimento alla garanzia "rimborso spese mediche"* sono escluse: le malattie mentali, psichiatriche, la cura dell'A.I.D.S, l'aborto volontario, il rimborso delle spese per telefono, televisione, bar e simili, le spese non conseguenti ad un'alterazione dello stato di salute.
- ✗ *Con riferimento alla garanzia "Assistenza"*: persone di età superiore a 80 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "infortuni" sono esclusi dall'assicurazione:

- ! gli infortuni conseguenti alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare svolte a livello professionistico;
- ! gli infortuni conseguenti all'esercizio di disciplina sportiva anche svolte a carattere ricreativo;
- ! gli infortuni conseguenti a stato di ubriachezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- ! gli infortuni conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- ! gli infortuni conseguenti a delitti dolosi;
- ! infarti ed ernie;
- ! fatti di guerra;
- ! infortuni occorsi a seguito di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

Con riferimento alla garanzia “invalidità permanente da malattia” l’assicurazione non è operante:

- ! per le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione nonché per quanto correlabile a condizioni patologiche preesistenti;

Sono inoltre escluse:

- ! intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo.

La garanzia “rimborso spese mediche” non è operante per:

- ! gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti;
- ! gli infortuni conseguenti a delitti dolosi dell’assicurato eccetto quelli compiuti per legittima difesa;
- ! le prestazioni aventi finalità estetiche;
- ! l’acquisto, la manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- ! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
- ! le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, guerre, atti di terrorismo;
- ! gli infortuni derivanti dagli sport aerei;
- ! degenze necessarie per avere assistenza di terzi nell’effettuare gli atti elementari della vita quotidiana;
- ! ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici.

Con riferimento alla garanzia Assistenza Infortuni la Prestazione non è operante in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da:

- svolgimento di professioni a rischio, ovvero: atleta sportivo professionista, pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sub professionista, sommozzatore, palombaro, minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi, militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata, guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo, stuntman, controfigura, circense;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale;
- Infortuni conseguenti a trattamenti medico/chirurgici con finalità estetiche;
- coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

La copertura non opera inoltre in caso di:

- dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
- rinuncia o ritardo da parte dell’Assicurato nell’accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità (a titolo esemplificativo e non limitativo I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile.

A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiariesicuri.it



Dove vale la copertura?

- ✓ Le assicurazioni “infortuni”, “invalidità permanente da malattia” e “rimborso spese mediche” valgono in tutto il mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di invalidità permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.
- ✓ L’assicurazione “Assistenza Infortuni” a seconda della forma prescelta vale negli Stati membri dell’Unione Europea - Svizzera - Gran Bretagna oppure in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e comunque informare Zurich di qualsiasi modifica del contratto. Deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo mediante raccomandata i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o volontariamente omesse, o la mancata comunicazione delle variazioni alle informazioni rese in precedenza, possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa.

- Deve altresì comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- Il contraente ha l'obbligo di consegnare a ciascun assicurato al momento dell'inclusione di ogni persona nella garanzia prestata dal presente contratto, le condizioni di assicurazione che regolano la copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio comprensivo di imposte ha periodicità annuale e può essere pagato all'intermediario o a Zurich tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge. Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Tuttavia il contraente ha la possibilità di suddividere il pagamento in rate senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. In mancanza di disdetta, l'assicurazione ha periodicità annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza per il periodo di un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può disdire la polizza inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e/o Zurich possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata.